

Centro Int.Eco S.r.l. Via San Lorenzo, 133 20824 - Lazzate (MB) tel. 02.967.210.30 fax 02.91.39.02.40 info@centrointeco.it

Centro Int. Eco INFORMA

Notiziario su scadenze e variazioni legislative in materia di Ambiente & Sicurezza sul Lavoro

- RADON: misurazione esposizione D.Lgs 101/2020
- SOSTANZE
 "PERICOLOSE" IN
 ARIA: entro il 28
 agosto relazione
 tecnica
- MOBILITY
 MANAGER: il decreto di attuazione del 12.05.2021
- QUATTRO
 CHIACCHIERE CON
 ...

<u>Direzione Generale</u>: Ettore Bernasconi

Coordinamento editoriale:
Andrea Colombo

Redazione:

Ettore Bernasconi Andrea Colombo Gabriele Gianazza Elena Preite Annalisa Restelli Erika Zanzottera Anno 2021, Numero 02

Data: Giugno 2021

RADON: MISURAZIONE ESPOSIZIONE AI SENSI DEL D.LGS 101/2020

II D.Lgs. 101 del 31/07/2020, recepimento italiano della direttiva europea 59/2013/Euratom in materia di esposizione a radiazioni ionizzanti, ha abrogato il D.Lgs. 230/95 e s.m.i., riordinando di fatto tutta la normativa nazionale di settore. Fra gli altri, il decreto disciplina la possibile presenza di gas Radon naturale nei luoghi di lavoro, principalmente negli ambienti interrati e seminterrati.

Le principali novità, rispetto all'impianto normativo precedente, possono essere così sintetizzate:

 introduzione, per quanto riguarda le radiazioni di origine naturale (compreso gas radon) di un nuovo "livello di riferimento" (dose o concentrazione) in sostituzione del precedente "livello di azione"

(Continua a pagina 2)

SOSTANZE "PERICOLOSE" IN ARIA: ENTRO IL 28 AGOSTO LA RELAZIONE TECNICA

II D.Lgs n. 102 del 30/07/2020, in vigore dal 28/08/2020, ha introdotto modifiche alle disposizioni contenute nel c.d. Testo Unico Ambiente (D.Lgs 152/2006 e s.m.i.), fra cui l'obbligo, in caso di emissioni in aria di sostanze cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata o di sostanze classificate estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) n. 1907/2006 (REACH), di trasmettere ogni 5 anni a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione, una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i *rischi* e si esamina la *fattibilità* tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze; l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione. Il destinatario di tale obbligo è il gestore degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni ex art. 269 del d.lgs 152/2006 (Autorizzazione Unica Ambientale, AUA), o delle installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Nel caso di stabilimenti che ricadono nella casistica precedente a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro 3 anni dalla modifica, una nuova domanda di autorizzazione, allegando la relazione di cui al paragrafo precedente.

Per gli stabilimenti e le installazioni in esercizio al 28/08/2020, la prima relazione andrà trasmessa entro un anno dall'entrata in vigore del decreto e quindi entro il 28/08/2021, pena l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 2.500 euro.

Le indicazioni per elaborare la relazione tecnica da trasmettere all'autorità competente, per Regione Lombardia, sono contenute nella dgr XI/4837 del 07/06/2021 (pubblicata sul Suppl. Ordinario n. 23 del 10/06/2021), recante "Linea guida regionale per l'applicazione degli adempimenti previsti dall'art. 271 comma 7 bis del D.Lgs. 152/06 ed ulteriori disposizioni per la limitazione delle emissioni in atmosfera delle sostanze pericolose".

Si consiglia di definire quanto prima la posizione aziendale e, se destinatari del nuovo obbligo, di raccogliere le informazioni utili ad elaborare la relazione tecnica richiamata. Tra le sostanze coinvolte si ricordano, ad esempio: formaldeide, isocianati, alcune tipologie di ftalati, taluni metalli pesanti (es.: cromo, piombo, ecc.).

RADON: MISURAZIONE ESPOSIZIONE AI SENSI DEL D.LGS 101/2020

- tale livello di riferimento passa dai precedenti 500 Bq/m³ a 300 Bq/m³ di concentrazione media annua (200 per le abitazioni che saranno costruite a partire dall'anno 2025 in poi);
- adozione, da parte dello Stato, di un Piano d'Azione Nazionale Radon, per definire, tra gli altri aspetti le attività per cui il rischio deve essere oggetto di maggiore attenzione e le aree geografiche a maggiore rischio;
- introduzione della figura dell'"esperto in interventi di risanamento radon", cui è deputata l'adozione di misure correttive finalizzate a ridurre i livelli medi di radon indoor (misure indicate come necessarie anche sotto il livello di riferimento);
- necessità di effettuare la misurazione della concentrazione di radon in aria media annua per i locali interrati e seminterrati (ma anche al piano terra se gli edifici sono ubicati in aree che il prossimo Piano di Azione Nazionale definirà come prioritarie), indipendentemente dalle tempistiche di stazionamento nei locali stessi;
- definizione di standard per la progettazione della campagna di misurazione delle concentrazioni di radon, compresa l'indicazione di una prima valutazione da effettuare entro 24 mesi dall'avvio dell'attività o dalla definizione delle aree a rischio, e la necessità di ripetere le misure in caso di variazioni, oppure ogni 8 anni se non è superato il valore di riferimento (ogni 4 anni se la concentrazione supera inizialmente il livello di riferimento, stante l'obbligo di abbassarla con opportune azioni correttive).

Invitiamo pertanto i nostri clienti a

condurre le seguenti azioni:

- effettuare un censimento degli ambienti interrati, raccogliendo informazioni relative a dimensioni geometriche, caratteristiche di aerazione, eventuale presenza di
 - vespai ovvero di sistemi di circolazione forzata di aria a servizio dei locali.
- prendere atto dei risultati di eventuali misurazioni della concentrazione di radon eseguite in precedenza, al fine di valutarne l'urgenza di ripetizione, anche in relazione alle modalità osservate di esecuzione delle misurazioni, da confrontare con quanto stabilito dall'Allegato II (punto 3) al nuovo D.Lgs 101/2020.



Secondo tale allegato, la modalità di esecuzione della misurazione di concentrazione media annua di attività di radon in aria deve osservare le seguenti specifiche:

- a) devono essere impiegati dispositivi di misurazione per un intero anno solare, mediante uno o più periodi di campionamento consecutivi, utilizzando metodiche di misura riferibili a norme tecniche nazionali o internazionali.
- b) L'esercente o l'occupante in caso di abitazioni, è responsabile della corretta gestione dei dispositivi di misurazione durante i periodi di campionamento.
- c) Ciascun dispositivo di misura-

zione deve essere univocamente associato ad un punto di misurazione.

d) Per i luoghi di lavoro, le

misurazioni vanno eseguite in tutti i locali separati del luogo di lavoro. In caso di un elevato numero di locali analoghi in termini strutturali, d'uso e di ventilazione, è possibile effettuare misurazioni su un campione ridotto, comunque non inferiore al 50%. Nel caso in cui si riscontri il superamento del livello di rife-

rimento almeno in un locale, le

misurazioni dovranno essere

estese a tutti gli altri ambienti

non misurati.

- e) Per locali con una superficie inferiore o uguale a 100 mq, è necessario identificare almeno un punto di misurazione ogni 50 mq o frazione. Per locali di dimensioni maggiori di 100 mq è necessario identificare almeno un punto di misurazione ogni 100 mq o frazione.
- f) Nel caso di tunnel, sottovie, catacombe, grotte e metropolitane e altri luoghi individuati dal Piano nazionale d'azione per il radon, le misurazioni devono essere eseguite preferenzialmente nelle posizioni ove solitamente stazionano gli operatori e con l'adozione di tecniche di misurazione adeguate alle condizioni microclimatiche degli ambienti.

In presenza di ambienti di lavoro interrati (ovvero almeno con tre pareti interamente al di sotto del piano di campagna) è necessario procedere quanto prima al posizionamento dei dispositivi di misurazione, per avviare la campagna di durata annuale e poter disporre dei relativi risultati entro 24 mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs 101/2020, ovvero entro il 27 agosto 2022.

MOBILITY MANAGER: IL DECRETO DI ATTUAZIONE DEL 12 MAGGIO 2021

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 26 maggio 2021, è stato pubblicato il **Decreto 12 maggio 2021** del Ministro della Transizione Ecologica e del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, attuativo delle disposizioni relative alla figura del *mobility manager*.

Imprese destinatarie e Campo di applicazione

Imprese con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un Capoluogo di Regione o di Provincia, in un Comune di una Città Metropolitana o comunque in un Comune sopra i 50.000 abitanti. Ai fini della verifica della soglia dei 100 dipendenti, il decreto stabilisce che si considerano come dipendenti le persone che, seppur dipendenti di altre imprese e pubbliche amministrazioni, operano stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale in virtù di contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando o altro.

<u>Adempimenti</u>

Le imprese interessate sono tenute ad adottare entro il 31 dicembre di ogni anno il *Piano Spostamenti Casa-Lavoro* (PSCL) dei propri dipendenti e di inviarlo al Comune di localizzazione dell'unità locale entro i successivi 15 giorni.

In fase di prima applicazione, le aziende devono adottare il PSCL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (ovvero il 27 maggio 2021). Entro 90 giorni dall'entrata in vigore dovranno essere definite, con successivo decreto interministeriale, le "Linee guida per la redazione e l'implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)".

Obiettivi e contenuti del Piano Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL)

Il PSCL individua le misure utili a

orientare gli spostamenti casalavoro del personale dipendente verso forme di mobilità sostenibile alternative all'uso individuale del veicolo privato a motore, sulla base dell'analisi degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, delle loro esigenze di mobilità e dello stato dell'offerta di trasporto presente nel territorio interessato.

Il PSCL definisce i benefici conseguibili con l'attuazione delle misure in esso previste, valutando i



vantaggi sia per i dipendenti coinvolti, in termini di tempi di spostamento, costi di trasporto e comfort di trasporto, sia per l'impresa che lo adotta, in termini economici e di produttività, nonché per la collettività, in termini ambientali, sociali ed economici.

Nomina del mobility manager aziendale, funzioni e competenze

Ai fini dell'adozione del PSCL, le imprese nominano il mobility manager aziendale, con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile. In particolare al mobility manager aziendale sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) promozione, attraverso l'elaborazione del PSCL, della realizzazione di interventi per l'organizzazione e la gestione della domanda di mobilità del personale
 dipendente, al fine di consentire
 la riduzione del traffico veicolare privato;
- b) supporto all'adozione del PSCL;
- adeguamento del PSCL, anche sulla base delle indicazioni ricevute dal Comune territorialmen-

te competente;

- d) verifica dell'attuazione del PSCL, anche ai fini di un suo eventuale aggiornamento, attraverso il monitoraggio degli spostamenti dei dipendenti e la valutazione del loro livello di soddisfazione;
- e) cura dei rapporti con enti pubblici e privati direttamente coinvolti nella gestione degli spostamenti del personale dipendente:
- f) attivazione di iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile;
- g) promozione con il mobility manager d'area di azioni di formazione e indirizzo per incentivare l'uso della mobilità ciclopedonale, dei servizi di trasporto pubblico e dei servizi ad esso complementari e integrativi anche a carattere innovativo;
- h) supporto al mobility manager d'area nella promozione di interventi sul territorio utili a favorire l'intermodalità, lo sviluppo in sicurezza di itinerari ciclabili e pedonali, l'efficienza e l'efficacia dei servizi di trasporto pubblico, lo sviluppo di servizi di mobilità condivisa e di servizi di infomobilità.

Il mobility manager aziendale è nominato tra soggetti in possesso di un'elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell'ambiente. Il decreto non definisce nel dettaglio i requisiti e le capacità di tale funzione; può rappresentare una importante linea guida la Prassi di Riferimento UNI/PdR 35:2018 - Profili professionali della mobilità aziendale - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza e indirizzi operativi per la valutazione della conformità.

Sicurezza, Ambiente e Qualità

Sede legale Sede operativa Via San Lorenzo, 133 20824 - Lazzate (MB)

P.IVA / C.F. 01691310120 Reg. Imp. MB 01691310120 R.E.A. MB 1777011 Capitale Sociale 50.000,00 € i.v.

Tel.

02.967.210.30 02.967.29.037

Fax

02.91.39.02.40

e-mail.

info@centrointeco.it

web site

www.centrointeco.it

I nostri servizi:

CONSULENZE

Sicurezza sul Lavoro
Gestione Rifiuti
Bonifica Terreni
Pratiche antincendio
Pratiche ecologiche
Sistemi di gestione
ISO 9000, 14000, 45000
HACCP - Igiene Alimentare
Corsi di formazione
Aggiornamenti legislativi

ANALISI

Emissioni in atmosfera

Acque di scarico

Rifiuti e Terreni

INDAGINI AMBIENTALI

Inquinamento ambientale
Indagini fonometriche
Inquinamento acustico
Elettrosmog

Microclima

Indagini microbiologiche

Vibrazioni meccaniche


Anno 2021, Numero 02

I nostri tecnici restano a disposizione per eventuali chiarimenti e per necessità di approfondimento delle problematiche specifiche delle singole aziende.

QUATTRO CHIACCHIERE CON ...

Il D.Lgs 81/2008 obbliga il datore di lavoro a **valutare tutti i rischi** (art. 17, comma 1, lettera a), incluso quello derivante dalla **fulminazione diretta e indiretta** (art. 80, comma 1, lettera e) - sanzione prevista in caso di inadempimento: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro). Un fulmine che colpisce il fabbricato che ospita il luogo di lavoro può determinare un grave danno alle persone presenti, oltre che compromettere i beni contenuti e la struttura edilizia.

La valutazione del rischio fulminazione è da condurre secondo la norma tecnica CEI EN 62305-1/4:2013 e relativa Guida tecnica CEI 81-2 "Guida per la verifica delle misure di protezione contro i fulmini". La norma definisce la modalità di valutazione del rischio a partire dal valore della densità ceraunica ovvero dal numero medio annuo di fulmini al suolo per Km² (valore "Ng"), caratteristico del luogo oggetto di valutazione. A partire dal 1° giugno 2020 per la determinazione del valore "Ng" occorre fare riferimento alla CEI EN IEC 62858:2020 "Densità di fulminazione. Reti di localizzazione fulmini (LLs) - Principi generali" (CEI 81-31), che ha sostituito la Guida tecnica CEI 81-30:2014. La norma CEI EN IEC 62858 ha previsto differenti modalità di raccolta ed elaborazione dei dati provenienti dalle reti di



localizzazione dei fulmini, con l'aggiornamento almeno quinquennale del valore "Ng".

Alla luce di quanto sopra, ai fini dell'aggiornamento della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/2008 (cosiddetto Testo Unico della Sicurezza), è possibile concludere che:

- * le valutazioni del rischio fulminazione antecedenti il 1° giugno 2020 devono essere aggiornate quanto prima;
- * le valutazioni del rischio fulminazione elaborate dopo il 1° giugno 2020 devono essere aggiornate entro 5 anni dalla loro redazione.

Le aziende sono quindi invitate ad approfondire la propria posizione in merito, avvalendosi del proprio progettista elettrico di fiducia ovvero dei tecnici di Centro Int.Eco.

Andrea Colombo